

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **843/1988** (ECLI:IT:COST:1988:843)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **GRECO**

Camera di Consiglio del **23/03/1988**; Decisione del **05/07/1988**

Deposito del **21/07/1988**; Pubblicazione in G. U. **27/07/1988**

Norme impugnate:

Massime: **14209**

Atti decisi:

N. 843

ORDINANZA 5-21 LUGLIO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22 del d.P.R. 11 gennaio 1956, n. 20 (Disposizioni sul trattamento di quiescenza del personale statale), in relazione all'art. 2, n. 13, della legge 20 dicembre 1954, n. 1181 (Delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 2 febbraio 1982 dalla Corte dei Conti - Sez. IV giurisdizionale - sul ricorso proposto da Prospero Solidea, iscritta al n. 661 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 60 dell'anno 1983;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che la Corte dei Conti, con ordinanza in data 2 febbraio 1982, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 del d.P.R. 11 gennaio 1956, n. 20, concernente il trattamento di quiescenza del personale statale, in riferimento all'art. 76 della Costituzione;

che, secondo il giudice remittente, la norma denunciata esorbiterebbe dai limiti posti dalla delega legislativa al Governo di cui all'art. 2, n. 13 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, che riguardava esclusivamente la fissazione dell'aliquota della retribuzione fondamentale unica da assumere, a decorrere dal 1° luglio 1956, a base della liquidazione del trattamento di quiescenza e di quello di previdenza, nonché delle relative ritenute;

che l'intento del legislatore, nel concedere tale delega al Governo, sarebbe stato quello di migliorare la situazione economica dei pensionati, non già di limitarne i diritti, come, invece, farebbe la norma censurata, disponendo la prescrizione dei ratei di pensione già maturati qualora la domanda di liquidazione della pensione sia stata presentata oltre due anni dopo l'insorgenza del diritto;

che, inoltre, secondo l'assunto del giudice a quo, la incostituzionalità della norma censurata si rifletterebbe sulla corrispondente norma di cui all'art. 191 del vigente d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, della quale potrebbe essere dichiarata l'illegittimità in via consequenziale, ex art. 27 della legge n. 87 del 1953;

Considerato che l'ordinanza di rimessione muove da una interpretazione ingiustificatamente restrittiva della norma delegante, dal contesto della quale emerge che il potere conferito al Governo dall'art. 2, n. 13, della legge n. 1181 del 1954, era di portata assai ampia: il legislatore delegato era, invero, abilitato alla regolamentazione della "disciplina del nuovo trattamento di quiescenza da accordarsi dal 1° luglio 1956". In tale ambito, la fissazione delle aliquote e delle relative ritenute avrebbe dovuto costituire, in conformità agli intendimenti perseguiti dalla legge delega, soltanto un momento della regolamentazione dell'intera materia;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 del d.P.R. 11 gennaio 1956, n. 20 (Disposizioni sul trattamento di quiescenza del personale statale), sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalla Corte dei Conti con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.